



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 3 - AREA CENTRALE - CONTROLLI CONSORZI BONIFICA - UFFICI DI
KR E VV - PREVENZIONE CALAMITA' AGRICOLE.**

Assunto il 10/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 724

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5105 del 11/05/2022

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL
RICONOSCIMENTO, SOTTO CONDIZIONE, DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.), AI SENSI DEL D.LGS. N. 99 DEL 29/03/2004 S.M.I. E
DEL D.LGS. N. 101 DEL 27/05/2005 S.M.I. PERSONA FISICA. "BELLISSIMO SALVATORE
ANGELO".**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE REGGENTE

Vista la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”, ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/1996 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/06/1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;

Visto la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 con la quale è stato abrogato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale” n. 9 del 7/11/2021 ed approvato il nuovo Regolamento n. 3 del 22/04/2022;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 189 dell’08/11/2021, con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione”;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” n. 4811 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito al dott. Ernesto Forte l’incarico di Dirigente reggente del Settore n. 3 “Area Centrale – Controlli Consorzi di Bonifica – Uffici di KR e VV – Prevenzione Calamità agricole”;

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la L.R. n. 19 del 04/09/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”;

Visto il D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura...” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 101 del 27/05/2005 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste” e s.m.i.;

Visto la D.G.R. n. 188 del 29/03/2007 con cui è stato approvato il “Manuale delle procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale”;

Visto la D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 recante “D.G.R. n. 188 del 29/03/2007 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Modifica”;

Visto la successiva D.G.R. n. 278 del 01/07/2019 recante “D.G.R. n. 55 del 15/02/2019 “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P). Precisazioni”;

Considerato che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta in capo al richiedente, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale, tempo lavoro dedicato e reddito ricavato, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004;

Riscontrato che in data 16/05/2019, con nota prot. gen. n. 190305, è stata riconosciuta al sig. Bellissimo Salvatore Angelo la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale **Sotto Condizione**, per la mancanza di uno dei requisiti previsti dal richiamato art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 (reddito ricavato);

Considerato che per il riconoscimento definitivo della qualifica il sig. Bellissimo Salvatore Angelo doveva esibire la documentazione prevista dalla normativa vigente entro il termine di 36 mesi dalla data dell'istanza (21/03/2019), a pena di decadenza;

Vista la richiesta di proroga di 24 mesi del suddetto termine per il mancato raggiungimento del requisito, inoltrata in data 21/03/2022 ed acquisita agli atti del Settore in data 22/03/2022, prot. gen. n. 139910;

preso atto della motivazione addotta (concessione finanziamento mis. 4 intervento 4.1.1 del PAL delle Terre Vibonesi 2014-2020 per la realizzazione locale stoccaggio olio di oliva, punto vendita aziendale e recinzioni) a fondamento della richiesta di proroga prevista dalla D.G.R. n. 55/2019 e cioè investimenti strutturali e fondiari;

Visto, altresì, il verbale dell'istruttoria che accerta il mantenimento del possesso dei requisiti di capacità professionale e del tempo lavoro dedicato;

Ritenuto aderire all'istanza di proroga richiesta;

Preso atto che il presente Decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale o pluriennale della Regione Calabria;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

Di autorizzare la proroga del termine di scadenza del riconoscimento, sotto condizione, della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), al sig. Bellissimo Salvatore Angelo, generalizzato nel verbale con le prescrizioni ivi contenute, parte integrante del presente atto ma non soggetto a pubblicazione;

Di specificare che:

- per il riconoscimento definitivo della qualifica il sig. Bellissimo Salvatore Angelo dovrà esibire la documentazione prevista dalla normativa vigente entro il termine dei 24 mesi dalla data dell'istanza di proroga (21/03/2022) e, qualora, la verifica abbia esito negativo, il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa;
- la qualifica, già riconosciuta "sotto condizione", è da intendersi priva di soluzione di continuità;

Di dare atto che la proroga verrà annotata nell'apposito elenco regionale, nella sezione Persone fisiche, con il numero del presente atto;

Di notificare il presente decreto all'interessato;

Di provvedere, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. n. 11 del 06/04/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Di provvedere, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e della L.R. n. 11 del 06/04/2011 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMODEO VITTORIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FORTE ERNESTO
(con firma digitale)